**Rapporto**

6 ottobre 2020 GC / CdS

**della Commissione gestione e finanze**

**riguardante**

* **la riforma della previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato e loro affiliazione all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino e**
* **l’iniziativa popolare legislativa generica 24 gennaio 2019 denominata «Basta privilegi ai Consiglieri di Stato»**

**INDICE**

[1. Introduzione 3](#_Toc52890344)

[1.1 Situazione di partenza 3](#_Toc52890345)

[1.2 Atti parlamentari e iniziativa 4](#_Toc52890346)

[1.3 Istituto di previdenza del Canton Ticino (IPCT) 4](#_Toc52890347)

[1.4 Lavori parlamentari 5](#_Toc52890348)

[2. La funzione del Consigliere di Stato 6](#_Toc52890349)

[3. L’istoriato legislativo della previdenza dei membri del Consiglio   
di Stato 7](#_Toc52890350)

[4. Una riforma necessaria 8](#_Toc52890351)

[5. Commento al disegno di Legge 8](#_Toc52890352)

[6. Atti parlamentari pendenti 17](#_Toc52890353)

[6.1 Iniziativa parlamentare del 17 febbraio 2014 presentata nella forma elaborata per   
la modifica della legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del   
Consiglio di Stato 17](#_Toc52890354)

[6.2 Iniziativa parlamentare del 22 gennaio 2019 presentata nella forma elaborata per   
la modifica dell’articolo 7 della legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei   
membri del Consiglio di Stato (Modifica del sistema di rimborso spese dei Consiglieri   
di Stato) 17](#_Toc52890355)

[6.3 Iniziativa parlamentare dell’8 giugno 2015 presentata nella forma elaborata per   
la modifica della legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del   
Consiglio di Stato 17](#_Toc52890356)

[6.4 Iniziativa parlamentare del 23 novembre 2015 presentata nella forma elaborata   
per la modifica del decreto legislativo concernente le condizioni retributive e   
previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato del 23 febbraio 2015 “  
*per l’introduzione di* una soluzione transitoria *per la determinazione del salario   
dei Consiglieri di Stato a fronte del contributo provvisorio del 9% richiesto fino   
al momento dell’introduzione di un nuovo sistema previdenziale dei Consiglieri   
di Stato*” 18](#_Toc52890357)

[6.5 Iniziativa parlamentare del 17 febbraio 2020 presentata nella forma elaborata   
per la modifica dell’articolo 57 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello   
Stato e dei docenti 18](#_Toc52890358)

[7. Iniziativa popolare «BASTA PRIVILEGI AI CONSIGLIERI DI STATO» 19](#_Toc52890359)

[7.1 Proposte dell’iniziativa 19](#_Toc52890360)

[7.2 Ricevibilità 19](#_Toc52890361)

[7.2.1 Aspetti procedurali 19](#_Toc52890362)

[7.2.2 Esame della ricevibilità 20](#_Toc52890363)

[7.2.3 Conformità al diritto superiore 22](#_Toc52890364)

[7.2.4 Attuabilità 23](#_Toc52890365)

[7.3 Conclusione 23](#_Toc52890366)

[7.4 Elaborazione del testo conforme 24](#_Toc52890367)

[7.5 Rinuncia a un controprogetto 24](#_Toc52890368)

[8. Conseguenze finanziarie 24](#_Toc52890369)

[9. Conclusioni 25](#_Toc52890370)

🟑 🟑 🟑 🟑 🟑

Con il presente rapporto presentiamo il progetto di una nuova legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato in sostituzione della legge del 19 dicembre 1963 sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato (LOnCdS) che costituisce il disegno di legge elaborato in modo conforme alla domanda di iniziativa popolare.

# Introduzione

Il sistema previdenziale dei membri del Consiglio di Stato è oramai da anni oggetto di discussioni ed è stato all’origine di parecchi atti parlamentari. Si tratta di un tema piuttosto articolato e complesso che richiede di considerare i vari aspetti della fattispecie e che nel corso degli anni ha creato un fitto dibattito parlamentare sfociato in decisioni che hanno sempre confermato il regime vigente.

## 1.1 Situazione di partenza

I membri del nostro Governo non sono affiliati alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato prevista dalla legge del 14 settembre 1976 (dal 2012 IPCT - Istituto Previdenziale Canton Ticino). Le prestazioni previdenziali a loro favore sono contemplate dalla legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 e il sistema previdenziale vigente risale al decreto legislativo sulla pensione ai membri del Governo del 23 giugno 1955.

ll tema della previdenza professionale dei membri del Governo era già stato esaminato il 25 settembre 1989 in seguito alla presentazione di un’iniziativa parlamentare elaborata degli allora deputati Pietro Martinelli, Marco Krähenbühl e Sandro Soldini (poi ripresa dall’allora deputato John Noseda) e il 10 aprile 2006 in seguito alla presentazione di un’altra iniziativa parlamentare elaborata del deputato Raoul Ghisletta.

Come ben spiega il rapporto dell’avv. Guido Corti *“Il sistema pensionistico dei Consiglieri di Stato”* del 21.06.2013, Il Parlamento aveva respinto le iniziative Martinelli e successivamente di Ghisletta sostanzialmente per gli stessi motivi: “*il regime previdenziale dei Consiglieri di Stato costituisce un’evidente integrazione dell’onorario; la Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato è concepita per garantire ai suoi assoggettati una determinata pensione massima dopo almeno 30 anni di contribuzione (oggi 40); questo sistema non può essere applicato ai Consiglieri di Stato, avuto riguardo alla loro normale permanenza in seno all’esecutivo; la riscossione di contributi a loro carico richiederebbe un logico aumento dello stipendio, che andrebbe poi immediatamente neutralizzato con il pagamento di tali contributi, stabilendo altresì un complicato sistema di conguagli tra Cassa pensioni e Stato, in particolare per i casi di invalidità e di anzianità, di cessazione della carica prima dell’età pensionabile, di ripresa di un’attività lucrativa dopo la cessazione della carica ecc. (rapporto 2978 del 14 settembre 1989 della Commissione della gestione, in RVGC, sessione primaverile 1989, pag. 1970; rapporto 5764 R1 del 21 marzo 2006 della Commissione della gestione)”.*

Il menzionato rapporto permette un’interessante disamina sulla situazione previdenziale in vigore per i membri del Consiglio federale e di altri governi cantonali e consente di capire che la particolarità della funzione di membro del governo ha sempre portato a definire delle condizioni previdenziali o delle liquidazioni speciali e particolari.

Nel 1989 la commissione della gestione aveva pure esaminato altre ipotesi come la possibilità di riconoscere una liquidazione parziale per coloro che escono dal Governo prima della normale età di pensionamento o su un sistema misto (liquidazione/pensione) giungendo però alla fine alla conclusione che il sistema vigente “*anche se non perfetto*” doveva essere ritenuto ancora come quello che meglio risponde alle diverse esigenze (RVGC sessione primaverile 1989, pag. 1794).

## 1.2 Atti parlamentari e iniziativa

In data 23.2.2015 (seduta XXXIII AP 2014/2015) il GC approva all'unanimità il rapporto di Pelin Kandemir Bordoli (sottoscritto dalla CGF il 19.2.2015) sulla mozione del 6.11.2012 di Pelin Kandemir Bordoli e Saverio Lurati (per il gruppo PS), Gianni Guidicelli e Fiorenzo Dadò (per il gruppo PPD), Christian Vitta e Giorgio Galusero (per il gruppo PLR), Michela Delcò Petralli e Sergio Savoia (per il gruppo dei Verdi) e Sergio Morisoli (Area Liberale) *"Per una revisione delle condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato*" e sull'IG del 17.2.2014 di Matteo Pronzini *"Modifica della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19.12.1963".*

L’anno successivo il Consiglio di Stato presenta il messaggio 7181 (dell’11.04.2016) per la *“Revisione totale della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip)”.*

La legge originale risale al 1954 e nel frattempo ha subito più di 90 modifiche parziali, risulta vetusta in numerosi articoli e parzialmente disomogenea. La revisione ha quindi lo scopo di modernizzare e attualizzare la legge, proponendo in particolare delle modifiche sostanziali al modello salariale. Nel contesto del nuovo sistema salariale e previdenziale dei Consiglieri di Stato la nuova LStip va considerata in quanto rappresenta la nuova base di riferimento per le valutazioni di ordine economico del sistema salariale oggetto del presente rapporto.

Il Consiglio di Stato presenta contestualmente alla nuova LStip menzionata il messaggio *7182 (del 20.04.2016) ”Modifica della Legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato”* consapevole che con la modifica della LStip le basi legali per la propria remunerazione devono essere adeguate così come si doveva altresì dare seguito alla decisione del Parlamento del 23.02.2015 citata all’entrata.

Il 29 gennaio 2019 è pubblicata nel Foglio ufficiale la domanda di iniziativa popolare legislativa nella forma generica denominata «Basta privilegi ai Consiglieri di Stato» (FU 2019, 869). La pubblicazione della decisione del 17 aprile 2019 della Cancelleria dello Stato di riuscita dell’iniziativa popolare avviene nel Foglio ufficiale del 19 aprile 2019 (FU 2019, 3789). L’iniziativa popolare chiede una revisione della legge per affiliare i membri del Consiglio di Stato all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT), di sopprimere il regime previdenziale speciale dei Consiglieri di Stato sostituendolo con delle indennità speciali da versare alla fine del mandato e di rivedere la retribuzione dei Consiglieri di Stato in carica per mantenere un equilibrio tra il regime attuale e quello futuro.

## 1.3 Istituto di previdenza del Canton Ticino (IPCT)

La previdenza dei dipendenti pubblici in Canton Ticino è regolata dalla Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (del 6 novembre 2012). All’art 4 è specificata la natura dei suoi affiliati:

***Art. 4*** *1Sono obbligatoriamente affiliati all’Istituto di previdenza i magistrati dell’ordine giudiziario e i dipendenti dello Stato definiti dalla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 che percepiscono un salario annuo minimo stabilito dalla presente legge.*

Dalla lettura della definizione degli affiliati all’IPCT è ben evidente che nasce la questione chiave se sia corretto o meno considerare i membri del Consiglio di Stato alla stregua dei magistrati dell’ordine giudiziario e dei dipendenti dello Stato.

La questione è superata dalla proposta oggetto del presente rapporto e risulta non essere determinante anche se ha di fatto provocato diverse incomprensioni nei lavori commissionali. Si pone invece la questione fondamentale del rispetto del principio del primato dei contributi, subentrato al precedente principio del primato delle prestazioni, su cui poggia il sistema previdenziale IPCT a partire dalla nuova legge del 2012 per assicurare il finanziamento delle rendite previdenziali dei propri affiliati.

Essendo la durata della carica del Consigliere di Stato di regola molto inferiore rispetto alla carriera del funzionario e del magistrato, vi è un rischio evidente di sotto copertura e quindi di condizioni previdenziali insufficienti a dipendenza della situazione professionale precedente, della durata della carica e dell’età di fine mandato. Proprio per questo motivo accanto al sistema previdenziale classico è indispensabile definire le regole per un’indennità di uscita specifica e progressiva nel caso in cui l’assicurato termina la propria attività prima di poter maturare una rendita previdenziale.

## 1.4 Lavori parlamentari

Il Gran Consiglio decide il 23 febbraio 2015 che il sistema previdenziale dei Consiglieri di Stato avrebbe dovuto essere modificato entro il 31 dicembre 2016. Per attuare la necessaria modifica legislativa il Parlamento incarica il Governo - d’intesa con la Commissione gestione e finanze e con il supporto di un perito esterno - di procedere alla revisione delle condizioni retributive e previdenziali a favore delle condizioni generali dei propri membri imponendo di presentare un rapporto conclusivo con le diverse ipotesi di lavoro entro il 30 settembre 2015.

Nel frattempo per tutti i Consiglieri di Stato eletti a partire dalla legislatura 2015/2019 è deciso il prelievo di un contributo previdenziale pari al 9% dell’onorario, unitamente allo Stato (cfr. complessivamente 18%).

Nelle intenzioni del Parlamento, come traspare dall’art. 1 del Decreto legislativo, si precisa la volontà di assoggettare i membri del Consiglio di Stato all’IPCT.

In base alla decisione del Parlamento la Commissione della gestione e delle finanze costituisce una specifica Sottocommissione “Condizioni previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato” che svolge la seduta costitutiva in data 12 giugno 2015.

Successivamente in accordo con il Consiglio di Stato e la Commissione della gestione e delle finanze è costituito un Gruppo di lavoro misto composto dalla Sottocommissione citata e da una delegazione del Consiglio di Stato con l’incarico di approfondire i vari aspetti della revisione che avvia i lavori il 30 giugno 2015.

Si parte dall’evidente necessità di riordinare e aggiornare le regole del gioco ormai ancorate in una legge ritenuta superata (1963) che nel corso degli anni era evoluta in una prassi certamente giustificata e pertinente ma che ha suscitato dubbi e fraintendimenti leggendo a posteriori, anche a distanza di molti anni, quanto a suo tempo deciso e adottato. Era pure già evidente che la nuova LStip in corso di elaborazione sarebbe stata un ulteriore motivo della necessità di un aggiornamento delle relative basi legali.

Tra il mese di agosto e il mese di settembre del 2016 si delinea una situazione di stallo con un rapporto di maggioranza e uno di minoranza. Pur condividendo gran parte delle nuove regole, oggetto principale del contendere rimane l’affiliazione o meno alla IPCT. La questione è individuata, anche in base al decreto deciso dal GC il 23.02.2015, quale punto cardine imprescindibile per la definizione del nuovo quadro giuridico.

Le discussioni proseguono ma il lancio dell’iniziativa popolare della Sinistra nel contesto del rinnovo dei poteri cantonali (aprile 2019) blocca ulteriormente i lavori. La riuscita dell’iniziativa popolare è pubblicata nel Foglio ufficiale del 19 aprile 2019 (FU 2019, 3789).

L’iniziativa popolare chiede una revisione della legge per affiliare i membri del Consiglio di Stato all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT), di sopprimere il regime previdenziale speciale dei Consiglieri di Stato sostituendolo con delle indennità speciali da versare a fine mandato e di rivedere la retribuzione dei Consiglieri di Stato in carica per mantenere un equilibrio tra il regime attuale e quello futuro.

Il tema della corretta retribuzione e degli aspetti previdenziali dei membri del Consiglio di Stato è certamente delicato e richiede la giusta sensibilità. Gli anni trascorsi non sono stati vani, anche se il ricambio dei poteri cantonali ha comportato un inevitabile ulteriore rinvio delle decisioni con il quasi completo rinnovo della Sottocommissione competente. Rinnovo che ha però permesso di rilanciare le discussioni con rinnovato entusiasmo condividendo la necessità di definire una soluzione condivisa in modo unanime.

Si è trattato di privilegiare la concordanza; aspetto chiave del sistema democratico del nostro paese. Concordanza da preferire al compromesso, concetto secondo il quale ognuno perde qualcosa per strada per una soluzione ritenuta minore.

Il carattere istituzionale del tema consiglia di dimostrare quella responsabilità collettiva che le nostre istituzioni sono chiamate a privilegiare quando sono in gioco aspetti centrali come la giusta retribuzione e le condizioni previdenziali dei membri del nostro governo.

# La funzione del Consigliere di Stato

Le norme oggetto della presente novella legislativa si riferiscono alle norme previdenziali dei membri del Consiglio di Stato ossia coloro che vengono eletti in votazione popolare quali rappresentanti del popolo nel potere esecutivo della Repubblica e Cantone Ticino come descritto dagli art. 65 – 72 della Costituzione cantonale (del 14 dicembre 1997).

Essere membri del Governo cantonale è un ruolo istituzionale di grande rilevanza che presenta specificità e particolarità che meritano di essere considerate in questo contesto.

La rilevanza del ruolo del potere esecutivo è stato precisato da esimi giuristi. Limitiamoci alle riflessioni del prof. Blaise Knapp (Précis de droit administratif, 1991) «*la caractéristique essentielle du pouvoir exécutif est le fait qu’il veille à l’exécution des lois et des tâches étatiques au moyen d’ordonnances d’exécution, de décisions et de mesures d’exécution forcées dans un cadre organisé structurellement. Le pouvoir exécutif comprend l’administration proprement dite, les collectivités et établissements publics et les particuliers chargés d’accomplir des tâches publiques. Cette structure est organisée tantôt selon un système hiérarchique, tantôt selon un système de surveillance».*

Inoltre sempre Knapp riflettendo sui criteri funzionali negativi e positivi che determinano il margine di azione del potere esecutivo arriva a concludere: «*Le pouvoir exécutif agit entre le moment où une loi a été adoptée et celui où un juge peut être saisi d’un litige au sujet de cette loi et de son application; il accomplit sa tâche en prenant des décisions et en procédant à des actions autorisées par le droit, obligatoires mais révocables, si la loi ou l’intérêt public l’exigent.»*

Queste riflessioni portano a concludere che pure all’interno di basi giuridiche definite dal potere legislativo, leggi che per loro natura devono avere carattere generale, e con la possibile correzione in caso di ricorsi da parte del potere giudiziario, il margine di manovra del potere esecutivo è bene evidente e gioca un ruolo determinante per il buon funzionamento e la crescita del paese.

Il sistema politico svizzero è basato sul principio di politica di milizia nel quale ogni cittadino e cittadina può decidere di mettersi a disposizione per cariche politiche che richiedono un impegno accessorio all’attività professionale.

Utile al proposito citare le riflessioni del già Consigliere agli Stati avv. Fabio Abate in merito ai motivi della rendita per un ex ministro (LaRegione del 22 luglio 2020). In realtà si riferiva alla situazione di un Consigliere federale, ma mutatis mutandis un ragionamento simile vale anche per la carica di Consigliere di Stato.

*“È altresì innegabile che il percorso politico da seguire per riuscire quantomeno a entrare nella stretta cerchia dei candidati al Consiglio federale non si concilia più con un impegno di milizia nella politica federale; detto in altre parole chi vuole diventare Consigliere federale deve dedicare sempre più tempo alla politica, trascurando o addirittura abbandonando la linearità e le sicurezze offerte da un’attività lavorativa. È pertanto di fondamentale importanza creare le premesse, affinché il Consigliere in carica possa impegnarsi e lavorare privo di timori sul suo futuro, segnatamente la preoccupazione di reperire un’occupazione di qualsiasi genere, non appena terminato il mandato.*

*…*

*L’obiettivo della rendita consiste nella* ***salvaguardia dell’indipendenza e della libertà del singolo membro del governo****, a prescindere dalle sue sensibilità e idee che ne muovono l’azione politica”.*

In Ticino la sola funzione elettiva che richiede un impegno esclusivo e porta il cittadino a una funzione politica professionista, è la funzione di Consigliere di Stato. È bene riflettere in modo oggettivo su questo specifico aspetto e sulle relative conseguenze.

Il ruolo di membro del governo cantonale è un incarico, lo abbiamo visto, di grande responsabilità ed è certamente coinvolgente e totalizzante lasciando poco spazio per altro. Chi è membro del governo lo è 24 ore al giorno e sette giorni alla settimana in particolare considerando l’accresciuta esposizione mediatica e la grande pressione pubblica.

Il profilo richiesto per la funzione si caratterizza con competenze professionali e personali di particolare rilievo, oltre ovviamente all’indispensabile forza elettorale per essere eletto. Un profilo che spesso coincide con una situazione professionale ex-ante interessante. Di conseguenza se si ritiene opportuno e auspicabile poter interessare alla funzione di membro del governo cantonale anche queste personalità, è altrettanto opportuno e auspicabile che le condizioni economiche, siano esse salariali che previdenziali, siano corrette.

# L’istoriato legislativo della previdenza dei membri del Consiglio di Stato

La prima istituzione di previdenza è sorta sulla base della legge del 24 maggio 1922 per una Cassa pensioni a favore dei magistrati, funzionari, impiegati ed operai al servizio dello Stato (BU 1922, 359). Ad essa erano assoggettati anche i membri del Consiglio di Stato. Prima di questa erano però già state istituite casse pensioni che assicuravano cerchie determinate di dipendenti dello Stato (Cassa-pensioni del Corpo della Gendarmeria, Cassa di previdenza del Corpo insegnante del Cantone Ticino). Il 27 dicembre 1943 è stato emanato il decreto legislativo regolante il diritto alla pensione dei Consiglieri di Stato (BU 1944, 26) che ha mantenuto l’affiliazione alla Cassa pensioni e ha esteso le prestazioni a loro favore ponendo queste a carico dello Stato. Il 23 giugno 1955 il decreto legislativo sulla pensione ai membri del Consiglio di Stato (BU 1955, 168) ha sancito il passaggio dall’affiliazione dei Consiglieri di Stato alla Cassa pensioni a un sistema previdenziale speciale.

Il 9 luglio 1963 il Gran Consiglio ha adottato il decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati (BU 1963, 210) togliendo questi dall’affiliazione alla Cassa pensioni e istituendo un regime previdenziale speciale. Il 19 dicembre 1963 è stata poi adottata la legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato (BU 1964, 21) che ha aggiornato le disposizioni in materia di onorario e di previdenza dei Consiglieri di Stato. Negli anni seguenti sono state apportate alcune modificazioni alle norme applicabili ai magistrati e ai Consiglieri di Stato (BU 1971, 52 e 53; BU 1973, 106 e 213; BU 1976, 239 e 244). L’11 dicembre 1985 il decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati dell’ordine giudiziario (BU 1986, 10) ha deciso il ritorno all’affiliazione dei magistrati alla Cassa pensioni, garantendo un regime transitorio ai magistrati in carica a quel momento. La legge vigente è stata ulteriormente modificata negli anni successivi (BU 1985, 65; BU 2007, 576; BU 2012, 634). L’ultimo aggiornamento, che ha comportato solo adeguamenti formali e escluso qualsiasi cambiamento dal profilo sostanziale, è conciso con l’istituzione dell’IPCT in sostituzione della precedente Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

# Una riforma necessaria

Nel corso del tempo la legislazione sulla previdenza professionale ha subito un’evoluzione importante. La legge specifica sulla previdenza dei Consiglieri di Stato è stata in parte adeguata ma non ha seguito in modo costante e completo gli sviluppi del diritto federale. Questa situazione ha comportato il sorgere di lacune e la necessità di interpretare le norme vigenti in modo conforme alla nuova legislazione settoriale, mantenendo nel contempo gli intendimenti originari del legislatore. La situazione è divenuta sempre più problematica e insoddisfacente e questo è riconosciuto ampiamente.

L’iniziativa popolare ha dato lo spunto per l’elaborazione di un nuovo disegno di legge che partisse da presupposti diversi e maggiormente condivisi. In particolare, si definiscono l’affiliazione dei membri futuri del Consiglio di Stato, le prestazioni dello Stato e le condizioni per beneficiarne e la continuazione dell’assoggettamento al regime vigente, comprese le sue modalità di applicazione, dei Consiglieri di Stato in carica al momento dell’entrata in vigore della nuova legge. L’affiliazione all’IPCT dei futuri Consiglieri di Stato sopprime le disposizioni speciali concernenti i riscatti, il prelievo anticipato per la proprietà di un’abitazione ad uso proprio e il supplemento sostitutivo AVS/AI.

# Commento al disegno di Legge

**Articolo 1**

Il capoverso 1 stabilisce l’importo dell’onorario dei membri del Consiglio di Stato. L’onorario è determinato in funzione del massimo della classe 20 definita nell’articolo 4 della legge del 23 gennaio 2017 sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip). Rispetto al diritto vigente (art. 6 cpv. 1 LOnCdS), che fa ancora riferimento alle classi secondo la legge del 5 novembre 1954 sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti, l’onorario lordo è aumentato perché comprende delle trattenute salariali (in particolare i contributi previdenziali) che prima non c’erano. L’onorario lordo attuale ammonta a 244'062 franchi mentre l’onorario lordo basato sul disegno di legge ammonterà a 277'314. L’onorario netto secondo il progetto ammonta a 229'930 franchi e corrisponde sostanzialmente a quello di 229'371 franchi versato prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo del 23 febbraio 2015, che ha introdotto il prelievo di un *contribuito provvisorio* pari al nove per cento dell’onorario, che secondo gli intendimenti originari doveva essere destinato alla previdenza professionale dei Consiglieri di Stato.

Il capoverso 2 conferma l’attuale supplemento di 2'000 franchi versato al presidente del Consiglio di Stato e di 1'000 franchi versato al suo vicepresidente. Questi importi sono invariati dal 1963 e finora non sono mai stati adeguati all’indice nazionale dei prezzi al consumo. Il supplemento è versato *una tantum* all’inizio del periodo di presidenza o di vicepresidenza. Gli spostamenti del momento dell’avvicendamento della presidenza non comportano pertanto la modifica del supplemento. L’IAS continuerebbe a sottoporre questo supplemento alla trattenuta degli oneri sociali mentre l’IPCT di principio non lo assicurerebbe perché non si tratta di un’indennità regolare. Spetterà comunque a questi enti decidere su questi aspetti in base alle regolamentazioni e ai principi che devono seguire.

Il capoverso 3 chiarisce il momento in cui nasce il diritto all’onorario e quello in cui tale diritto si estingue. Il momento dell’assunzione della carica è quello del rilascio della dichiarazione di fedeltà e da quel giorno vi è il diritto all’onorario. In quel momento gli uscenti cessano la funzione e il loro diritto a percepire l’onorario si estingue.

Nel caso di decesso in carica, i superstiti ricevono le prestazioni definite nell’articolo 29 LStip. Si tratta di una conferma del diritto vigente (art. 8 lett. b LOnCdS).

**Articolo 2**

L’articolo 2 conferma il principio del rimborso delle spese ampiamente discusso negli anni scorsi dal Gran Consiglio e da questo confermato. La norma riprende l’articolo 7 LOnCdS, indicando che il Consiglio di Stato propone le voci di spesa da includere nel rimborso forfetario stabilendo l’importo. Spetta poi all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio esaminare la proposta e, se condivisa, approvarla. Nel caso di rimborso forfetario non vi sarà più per il singolo membro del Consiglio di Stato la possibilità di scegliere il rimborso di ciascuna spesa. Quest’ultima possibilità da tempo non era più usata per motivi di praticità e di semplicità di gestione. Le categorie di spese non incluse nell’elenco continueranno ad essere rimborsate singolarmente sulla base dei documenti giustificativi. La decisione sul rimborso delle spese adottata dal Consiglio di Stato con la risoluzione governativa n. 4399 il 26 settembre 2018 e approvata dall’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio il 19 novembre 2018 rimarrà valida nel caso in cui entrerà in vigore il testo proposto nel rapporto. Come indicato, non vi sarà più la possibilità di optare per il rimborso delle spese singole e quindi la risoluzione governativa n. 4399 dovrà essere interpretata in questo senso.

**Articolo 3**

Ai membri del Consiglio di Stato continueranno ad applicarsi una serie di norme della legge del 15 marzo 1995 sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) e della legge del 23 gennaio 2017 sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip). L’articolo 3 del progetto, come peraltro già l’articolo 8 della legge vigente indicano quali disposizioni di queste leggi sono applicabili anche ai membri del Consiglio di Stato. Vi sono due aggiunte rispetto al diritto vigente.

La prima riguarda una precisazione sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali e contro gli infortuni non professionali. I Consiglieri di Stato sono assicurati contro tali infortuni e contro le malattie professionali. Nel disegno di legge si precisa che il pagamento dei premi sarà regolato allo stesso modo di quello previsto nella legislazione sul personale dello Stato. La legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) prescrive che i premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali sono assunti dal datore di lavoro (art. 91 cpv. 1 LAINF). La legge lascia invece aperta la possibilità per il datore di lavoro di assumersi i premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali, che altrimenti sarebbero a carico del lavoratore (art. 91 cpv. 2 LAINF). In passato vi erano diverse categorie di dipendenti dello Stato ai quali non era addebitato il premio che invece era assunto direttamente dallo Stato. Anche ai Consiglieri di Stato è stato applicato questo regime fino ad oggi. Il nuovo articolo 3 lettera c precisa che ai membri del Consiglio di Stato si applicheranno le medesime regole dei funzionari dello Stato anche riguardo al pagamento dei premi. Questo cambiamento di impostazione era stato preannunciato nell’ambito di risposte ad atti parlamentari.

La seconda precisazione consiste nel chiarire in modo esplicito che gli importi definiti nell’articolo 1 saranno soggetti all’adeguamento al rincaro. L’onorario dei membri del Consiglio di Stato naturalmente è sempre stato adeguato all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo perché faceva riferimento a una classe salariale che veniva adeguata al rincaro. Anche il nuovo testo rimanda a uno stipendio definito sulla base dell’articolo 4 LStip.

**Articolo 4**

La norma introduce una novità del nuovo ordinamento retributivo e previdenziale dei membri del Consiglio di Stato: l’affiliazione all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino dei futuri Consiglieri di Stato.

Sull’onorario dei membri del Consiglio di Stato è riscosso il contributo previdenziale. Anche lo Stato quale datore di lavoro verserà il proprio contributo previdenziale all’IPCT. L’ammontare dei contributi a carico del Consigliere di Stato e a carico dello Stato quale datore di lavoro sono definiti nell’articolo 11 della legge del 6 novembre 2012 sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino. Questi contributi sono fissati in modo uniforme per tutti gli assicurati e tutti i datori di lavoro affiliati all’IPCT e potranno mutare nel tempo a dipendenza delle decisioni del Gran Consiglio. La posizione previdenziale del membro del Consiglio di Stato è parificata a quella dei dipendenti dello Stato e degli altri enti affiliati all’IPCT.

I membri del Consiglio di Stato potranno rimanere affiliati all’IPCT anche dopo la cessazione della carica solo adempiendo le condizioni fissate nel regolamento di previdenza dell’IPCT. In pratica, l’affiliazione presuppone l’esistenza di un reddito soggetto al prelievo dei contributi previdenziali. Di conseguenza, solo l’ex Consigliere di Stato che percepirà un reddito ponte secondo l’articolo 5 capoverso 3 rimarrà affiliato all’IPCT. Il Consigliere di Stato che invece avrà diritto o sceglierà l’indennità d’uscita (art. 5 cpv. 2 e 4) non potrà continuare a rimanere affiliato all’IPCT.

Situazioni particolari saranno esaminate dall’IPCT sulla base delle disposizioni e delle prassi abituali. Per esempio, la sospensione di un anno del reddito ponte perché i redditi complessivi hanno superato l’onorario del Consigliere di Stato non implica necessariamente l’uscita dall’IPCT. Se un ex Consigliere di Stato percepisce sia il reddito ponte dallo Stato, sia un reddito da attività lucrativa da un privato, sulla base del diritto vigente è possibile (non necessariamente obbligatorio) che egli sia affiliato a due istituiti di previdenza contemporaneamente. La trattazione di tutti questi casi avverrà secondo i medesimi principi applicabili alle persone affiliate a un istituto di previdenza in generale e all’IPCT in particolare.

L’affiliazione all’IPCT rappresenta anche una domanda formulata dall’iniziativa popolare. Con questa norma si accoglie pertanto una delle richieste principali dell’iniziativa popolare.

**Articolo 5**

La norma definisce le prestazioni versate ai membri del Consiglio di Stato dopo la cessazione della carica. Questi hanno diritto al versamento di un’indennità unica di uscita oppure di un reddito ponte. Le prestazioni, che sono oggetto di una decisione formale del Consiglio di Stato, sono versate ai membri che lasciano il Consiglio di Stato, senza riguardo alle ragioni quali, per esempio, il termine del periodo di elezione (compreso il caso della revoca del Consiglio di Stato secondo l’articolo 44 Cost.), la mancata rielezione e le dimissioni. Il diritto a tali prestazioni è riconosciuto in tutti i casi di cessazione della carica, a meno che regolamentazioni specifiche prevedano altrimenti. Esse non sono versate in caso di decesso: in questa ipotesi infatti subentrano le prestazioni ai superstiti secondo le disposizioni del regolamento dell’IPCT.

L’indennità di uscita è versata a coloro che cessano la carica prima dell’anno del compimento di 55 anni. Il reddito ponte è versato a coloro che hanno compiuto 59 anni nell’anno della cessazione della carica. Chi invece abbandona la carica dall’anno del compimento di 55 anni ma prima di quello del compimento di 59 anni ha diritto di scegliere tra l’indennità di uscita e il reddito ponte. Il diritto di scelta deve essere esercitato entro la fine del mese successivo a quello della cessazione della carica. La norma è formulata in modo che, in assenza di una comunicazione, il versamento è effettuato nella forma del reddito ponte. Il membro del Consiglio di Stato che cessa la carica quando ha già maturato il diritto a una rendita di vecchiaia non percepisce né un’indennità di uscita né un reddito ponte. Egli beneficia della rendita di vecchiaia e delle prestazioni versate dall’IPCT. Oggi il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il mese successivo a quello in cui gli uomini hanno compiuto i 65 anni e le donne i 64 anni (art. 21 LAVS). Si segnala che il 28 agosto 2019 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la stabilizzazione dell’AVS (AVS 21), nel quale propone di portare gradualmente a 65 anni anche l’età in cui le donne potranno beneficiare della rendita di vecchiaia (FF 2019 5179). Il membro del Consiglio di Stato che lascia quindi la carica dal momento del compimento dei 65 anni non riceve nessuna prestazione secondo questa legge: egli riceve le rendite di pensione maturate sulla base dell’affiliazione all’IPCT.

Per la determinazione della prestazione secondo gli articoli 5-8 a cui ha diritto il Consigliere di Stato uscente è rilevante il numero di anni compiuti nell’anno civile di abbandono della carica. A titolo di esempio del tutto teorico e facendo astrazione dal regime transitorio per coloro che sono in carica, un nuovo Consigliere di Stato nato nel 1968 che lasciasse la carica al termine di questo periodo di elezione nell’aprile 2023 avrebbe diritto a un reddito ponte, oppure potrebbe optare per l’indennità di uscita, perché nell’anno di cessazione della carica compie 55 anni. Non è rilevante se il compimento dei 55 anni di età avviene nel mese di gennaio o in quello di dicembre.

L’articolo 5 del progetto di legge menziona in modo esplicito i casi usuali che pongono termine alla carica di membro del Consiglio di Stato: termine del periodo di elezione, mancata rielezione e dimissioni. Come già spiegato, in seguito al decesso in carica subentrano le prestazioni ai superstiti secondo le disposizioni del regolamento dell’IPCT e non sono quindi versate altre prestazioni. L’articolo 5 del progetto si applica anche ai casi ipotetici di cessazione dalla carica per altri motivi quali la perdita dei diritti politici che comporta la conseguente decadenza dalla carica e la destituzione da parte del Gran Consiglio. Il capoverso 5 disciplina il caso speciale della destituzione del membro del Consiglio di Stato in seguito alla condanna alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica, prevista nell’articolo 96 della legge del 24 febbraio 2015 sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC). Le prestazioni versate dallo Stato dopo la cessazione della carica (indennità di uscita o reddito ponte) sono di natura salariale e possono essere ridotte a determinate condizioni.

L’eventuale riduzione, di un massimo di un terzo, dell’indennità di uscita o del reddito ponte non avviene in modo automatico ma deve essere oggetto di una ponderazione equilibrata delle circostanze e rispettosa del principio della proporzionalità e deve entrare in considerazione solo nel caso di una condanna che nuoce in modo grave alla dignità della carica.

Le prestazioni versate dall’IPCT, come peraltro quelle della legge vigente che ha un carattere previdenziale, non sono invece legate al motivo della cessazione del rapporto di lavoro. La destituzione non può quindi condurre a una riduzione di queste prestazioni.

**Articolo 6**

L’indennità di uscita è versata ai membri uscenti del Consiglio di Stato definiti nell’articolo 5 capoversi 1 e 2. Essa è basata sulla durata della permanenza in carica. Si è tuttavia reputato equo fissare l’indennità di uscita in modo da diminuire l’incremento della stessa con l’aumento degli anni di permanenza in carica. Essa ammonta al 25 per cento dell’onorario lordo definito nell’articolo 1 capoverso 1 per ogni anno di permanenza in carica nei primi quattro anni. Essa si riduce al 22,5 per cento per ogni anno di carica tra il quinto e l’ottavo anno di carica e al 20 per cento per ogni ulteriore anno di carica dal nono anno. Sono considerati al massimo dodici anni, cosicché l’indennità massima ammonta al 270 per cento dell’onorario lordo. L’indennità non sottostà alle trattenute previdenziali ma soggiace al prelievo degli altri oneri sociali. Questo aspetto è stato verificato con l’IPCT e con l’Istituto delle assicurazioni sociali. Il membro uscente non è più affiliato all’IPCT e quindi gli sarà versata la prestazione di libero passaggio maturata secondo le disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP).

Il computo degli anni di carica è effettuato secondo i criteri stabiliti nell’articolo 9, ritenuto che chi ha ricoperto la carica per non più di sei mesi riceve comunque l’indennità di uscita minima.

**Articolo 7**

Il reddito ponte sostituisce l’attuale *pensione* secondo l’articolo 10 capoverso 1 LOnCdS per il periodo fino al momento in cui è maturato il diritto alla rendita di vecchiaia; dopo quel momento subentrano le prestazioni dell’IPCT. Rispetto al diritto vigente vi sono due differenze importanti. Questa prestazione non sarà più versata a tutti i membri uscenti indistintamente dall’età: come indicato nell’articolo 5 capoverso 2 avranno diritto a questo reddito solo coloro che avranno compiuto 55 anni di età al momento della nascita del diritto alle prestazioni. Inoltre, esso sarà versato solo fino al raggiungimento dell’età della pensione che corrisponde al momento della nascita del diritto a una rendita di vecchiaia secondo la legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). In caso di decesso, conformemente ai principi che regolano il versamento degli stipendi e delle rendite previdenziali, il reddito ponte sarà versato fino alla fine del mese del decesso. Dal mese seguente saranno versate le eventuali rendite definite dal regolamento dell’IPCT ai superstiti.

L’importo del reddito ponte è determinato sulla base dell’onorario lordo annuo riconosciuto nell’articolo 1 capoverso 1 ai membri del Consiglio di Stato. Per ogni anno di permanenza in carica è computato il 4 per cento dell’onorario lordo, ritenuto un minimo dell’8 per cento: anche chi avrà ricoperto la carica per un periodo inferiore ai due anni beneficerà di una rendita pari all’8 per cento dell’onorario lordo annuo. Questo disciplinamento risponde a motivi di equità. Inoltre, in questo modo il reddito ponte annuo minimo ammonta a 22'185 franchi l’anno. Questa regolamentazione permette l’affiliazione obbligatoria a un’istituzione di previdenza, la quale presuppone un salario annuo di oltre 21'330 franchi (art. 7 cpv. 1 LPP).

Come nel caso dell’indennità di uscita, anche per il reddito ponte sono considerati al massimo dodici anni di carica, cosicché il reddito ponte massimo ammonta al 48 per cento dell’onorario lordo annuo.

In base al reddito lordo proposto dal disegno di legge l’ammontare massimo della rendita ponte è pertanto di 133'111 franchi. Oltre ad essere una sensibile riduzione rispetto alle prestazioni attuali è giusto considerare che vi deve essere una certa correlazione tra gli importi dell’indennità di uscita e quelli del reddito ponte, per evitare che il passaggio del diritto da una prestazione all’altra porti un vantaggio o uno svantaggio sensibile. Il passaggio da una prestazione di uscita all’altra non deve essere il criterio determinante per la permanenza in carica o l’inoltro di dimissioni. La proposta si fonda su queste considerazioni. Di conseguenza, il reddito ponte complessivo riconosciuto al Consigliere di Stato che abbandona la carica a 59 anni non si scosta dall’indennità di uscita (con la capitalizzazione degli interessi fino a 65 anni) versata al Consigliere di Stato che abbandona la carica a 58 anni.

Questa nuova impostazione condurrà a una riduzione delle prestazioni ricorrenti versate dallo Stato.

Come è stato confermato dall’IPCT e dall’IAS, questa prestazione soggiace al prelievo degli oneri sociali, compresi i contributi a favore dell’IPCT.

Il computo degli anni di carica è effettuato secondo i criteri stabiliti nell’articolo 9.

**Articolo 8**

Il reddito ponte è soggetto a riduzione o non è versato nel caso in cui la somma dei redditi da attività lucrativa e del reddito ponte superi l’importo corrispondente all’onorario coordinato del membro del Consiglio di Stato. In altre parole, la parte del reddito ponte che contribuisce a superare l’importo dell’onorario coordinato del Consigliere di Stato non viene versata. Se già la somma degli altri redditi supera l’onorario dei Consiglieri di Stato in carica non verrà versato nessun reddito ponte. Questo principio figura già nella legge vigente (art. 12 LOnCdS).

I redditi considerati ai fini della determinazione di un caso di riduzione o di sospensione del reddito ponte sono innanzitutto quelli derivanti da attività lucrativa dipendente o indipendente in Svizzera o all’estero. Sono considerati redditi da attività lucrativa sia quelli versati da una persona, società o istituzione privata, sia quelli versati da un ente pubblico di qualsiasi rango. Rientrano in questi redditi anche le indennità versate quale membro di un consiglio di amministrazione, di un consiglio di vigilanza, di un consiglio di fondazione o di un altro organo. Per poter computare correttamente il reddito da attività dipendente e da attività indipendente, negli anni scorsi è stato necessario stabilire alcuni principi. Nel caso di attività dipendente si fa riferimento al reddito lordo riportato anche nel certificato di salario. Nel caso di attività indipendente si fa riferimento al reddito al netto delle spese necessarie al suo conseguimento, al quale vanno aggiunti eventuali oneri sociali contabilizzati come costi aziendali. Infine, rientrano tra i redditi da computare anche quelli che sostituiscono un’attività lucrativa (per esempio, prestazioni previdenziali, rendite vitalizie, alimenti ricevuti). Riassumendo, sono considerati i redditi che le autorità fiscali riuniscono in queste categorie: reddito da attività dipendente, reddito da attività indipendente, reddito da pensioni, rendite e assegni.

Ci permettiamo di sottolineare che con la nuova legge diminuiranno i casi di versamento di una rendita agli ex Consiglieri di Stato e di conseguenza i casi di applicazione del recupero dei redditi ponte versati. Infatti un reddito ponte sarà versato solo a coloro che lasciano la carica al più presto nell’anno civile in cui compiono 59 anni e a coloro che lasciano la carica al più presto nell’anno civile del compimento di 55 anni se non optano per ricevere un’indennità di uscita. In tutti i casi, il versamento della rendita cessa al momento in cui maturerà il diritto alla rendita di vecchiaia.

L’adeguamento dell’onorario lordo applicato quale riferimento per il calcolo della riduzione del reddito ponte comporterebbe l’aumento della soglia per la riduzione di tale reddito. Per questa ragione proponiamo di prendere, quale valore di riferimento, il salario coordinato, corrispondente all’onorario lordo dedotta la quota di coordinamento. La quota di coordinamento equivale ai sette ottavi della rendita di vecchiaia massima definita nell’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Attualmente la rendita massima AVS ammonta a 28'440 franchi e la quota di coordinamento a 24'885 franchi (art. 8 cpv. 1 LPP). Il salario coordinato corrisponde anche al salario assicurato secondo l’articolo 11 del regolamento di previdenza del 17 ottobre 2013 dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino adottato dal consiglio di amministrazione dell’istituto.

L’onorario determinante per il calcolo della riduzione o della sospensione del reddito ponte ammonta a 252'429 franchi, con una variazione modesta rispetto all’onorario lordo preso quale riferimento oggi.

**Articolo 9**

La determinazione delle prestazioni definite in questa legge (indennità di uscita e reddito ponte) si basa sul numero di anni interi di carica e non di sue frazioni. Le frazioni di almeno sei mesi sono computate come anno intero, quelle inferiori a sei mesi non sono computate.

**Articolo 10**

Le prestazioni definite in questa legge sono assunte, come quelle definite nella legge del 1963, dallo Stato; la loro determinazione e il loro versamento sarà gestito dall’amministrazione cantonale. Per contro, le pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti riguardanti i futuri Consiglieri di Stato sono versate dall’IPCT secondo la sua regolamentazione specifica e finanziate sulla base dei contributi versati dal membro del Consiglio di Stato e dal datore di lavoro.

**Articolo 11**

La norma disciplina il diritto applicabile ai membri del Consiglio di Stato in carica. Il diritto vigente e le sue modalità di applicazione continueranno ad applicarsi agli aspetti previdenziali dei membri del Consiglio di Stato in carica al momento dell’entrata in vigore della nuova legge e agli ex Consiglieri di Stato. Il rinvio al diritto anteriore dell’articolo 11 capoversi 1 e 2 comporta anche il fatto che essi continueranno a non essere affiliati all’IPCT. Le prestazioni successive alla cessazione della carica dei membri e degli ex membri del Consiglio di Stato e dei loro superstiti sono stabilite sulla base dell’onorario determinato secondo le norme del diritto previgente. Questo costituirà la base anche per la determinazione dei casi di riduzione o sospensione delle prestazioni ricorrenti secondo l’articolo 10 LOnCdS. In questo modo il nuovo diritto, che fissa un onorario lordo dei Consiglieri di Stato più elevato non ha alcun impatto sulle prestazioni calcolate secondo la legge del 1963.

Anche le prestazioni a favore dei superstiti dei Consiglieri di Stato ed ex Consiglieri di Stato che hanno assunto la carica prima dell’entrata in vigore della nuova legge saranno definite secondo la LOnCdS. Nell’applicazione del regime transitorio si continuerà a tenere conto delle prassi adottate negli anni passati e a interpretare le norme nel medesimo modo, così da garantire una continuità e un’uniformità nell’attuazione della LOnCdS. D’altronde, questo modo di procedere è stato sostenuto dal Gran Consiglio in occasione di decisioni che toccavano l’applicazione della LOnCdS (per esempio, la decisione del 20 febbraio 2019 e il rapporto del 5 febbraio 2019 della Commissione della gestione e delle finanze sulla pretesa di risarcimento del 24 aprile 2018 presentata contro i Consiglieri di Stato e gli ex Consiglieri di Stato, concernenti il versamento del supplemento sostitutivo AVS/AI prima dei 58 anni di età e i riscatti e i prelievi per il finanziamento dell’abitazione primaria).

Il nuovo diritto si applicherà ai Consiglieri di Stato che assumeranno la carica la prima volta dopo l’entrata in vigore della nuova legge e ai loro superstiti.

L’onorario lordo sarà il medesimo sia per i Consiglieri di Stato cui si continuerà ad applicare le norme sulla previdenza della LOnCdS sia per quelli futuri (art. 1 cpv. 1). Ai Consiglieri di Stato affiliati all’IPCT dall’onorario lordo verrà prelevato il contributo a favore dell’IPCT. Ai Consiglieri di Stato che sulla base del diritto transitorio non saranno affiliati all’IPCT verrà effettuato un prelievo di un importo corrispondente a quello a favore dell’IPCT. Questa trattenuta sarà accreditata nei conti dello Stato. Anche lo Stato quale datore di lavoro versa il suo contributo.

Indipendentemente dal regime previdenziale, tutti i Consiglieri di Stato riceveranno il medesimo onorario netto, indicato nel commento all’articolo 1.

Il capoverso 4 disciplina la situazione particolare del membro del Consiglio di Stato cui si applica ancora la LOnCdS e che al momento di lasciare la carica non ha ancora maturato il diritto a una rendita. Egli riceve quale prestazione di libero passaggio i contributi previdenziali che ha versato e quelli versati dallo Stato definiti nel capoverso 3, ai quali si aggiungono i suoi eventuali averi di vecchiaia trasferiti da istituti di previdenza precedenti.

**Articolo 12**

L’articolo 12 è una conseguenza dell’abrogazione del decreto legislativo del 23 febbraio 2015 concernente le condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato. L’abrogazione del decreto legislativo e l’entrata in vigore del nuovo ordinamento previdenziale comportano lo scioglimento del *Fondo previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato*. Lo scioglimento trova la giustificazione nel fatto che le condizioni poste nel decreto legislativo non sono state adempiute. Il decreto legislativo partiva dal presupposto che entro il 31 dicembre 2016 i membri del Consiglio di Stato sarebbero stati affiliati all’IPCT e che nel frattempo sarebbero state presentate ed esaminate delle varianti di riforma del sistema previdenziale. Il decreto legislativo prescriveva poi che i membri del Consiglio di Stato entrati in carica in seguito all’elezione del 19 aprile 2015 e lo Stato quale datore di lavoro avrebbero versato ciascuno un *contributo provvisorio* pari al 9% dell’onorario da accreditare nel bilancio dello Stato. I Consiglieri di Stato hanno continuato e continuano tuttora a versare quel contributo provvisorio. Il contributo tuttavia, nonostante gli intendimenti, non ha ancora avuto una destinazione conforme ai principi della previdenza professionale perché non sono state definite le prestazioni legate ad esso. Non si tratta quindi di contributi definitivamente attribuiti alla previdenza ma di importi depositati in attesa di destinazione. Considerata l’impostazione del nuovo progetto, i contributi versati sono di conseguenza restituiti agli interessati (con un’imposizione fiscale) e allo Stato.

Nel fondo vi sono i contributi versati dai Consiglieri di Stato e dal datore di lavoro. Oltre a questi importi vi è una piccola somma costituita dagli interessi accreditati sul fondo. Seppur si tratti di una somma modesta, per chiarezza, proponiamo di indicare in modo esplicito nella legge che essa è devoluta allo Stato.

**Articolo 13**

Con l’entrata in vigore della nuova legge deve essere abrogata la legge del 19 dicembre 1963 sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato. Questa abrogazione non impedisce a quella legge di continuare ad esplicare i suoi effetti sui membri del Consiglio di Stato in carica al momento della sua abrogazione e di quelli che lo sono stati in precedenza e sui loro superstiti attuali e futuri (art. 11).

Gli articoli 1-5 LOnCdS riguardano il tema delle incompatibilità. Poiché queste norme devono essere mantenute nonostante l’abrogazione della LOnCdS, proponiamo il loro spostamento nella legge del 25 giugno 1928 concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti. Poiché il rapporto tratta esclusivamente la retribuzione e la previdenza del Consiglio di Stato, riprendiamo queste norme senza apportare cambiamenti, se non di natura linguistica. L’unica modificazione riguarda la procedura nel caso di un’incompatibilità. L’articolo 3 della legge del 1928 non è più conforme al diritto attuale e fa riferimento a legislazione elettorale previgente. Il nuovo articolo 1d rinvia agli articoli 86-88 della legge del 19 novembre 2018 sull’esercizio dei diritti politici che disciplinano le competenze e la procedura nel caso di incompatibilità. Un eventuale aggiornamento più ampio di questo tema sarà semmai esaminato in un secondo tempo. Rileviamo che anche la Confederazione scinde gli aspetti retributivi e previdenziali del Consiglio federale (legge del 6 ottobre 1989 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati, RS 172.121) da quelli più legati all’organizzazione e al funzionamento del Governo (legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’amministrazione, LOGA, RS 172.010).

La nuova legge abroga anche il decreto legislativo del 23 febbraio 2015 concernente le condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato.

**Articolo 14**

Il disegno di legge fissa l’entrata in vigore della nuova legge al 1° gennaio 2021.

**Modifica della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti**

Le spiegazioni sulla modificazione della legge del 25 giugno 1928 concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti sono esposte nel commento all’articolo 13.

**Modifica della legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino**

Il progetto propone anche la modificazione della legge del 6 novembre 2012 sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino. Si tratta di un adeguamento di natura tecnica.

L’articolo 4 capoverso 1, che definisce le persone assicurate dall’IPCT, è completato con il riferimento ai membri del Consiglio di Stato.

L’articolo 10 capoverso 3 definisce lo stipendio massimo assicurato dall’IPCT. Poiché l’onorario dei membri del Consiglio di Stato è superiore all’attuale stipendio massimo indicato in questa norma, occorre adeguare il rimando facendo riferimento a quest’ultimo onorario.

# Atti parlamentari pendenti

## 6.1 Iniziativa parlamentare del 17 febbraio 2014 presentata nella forma elaborata per la modifica della legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato

L’iniziativa parlamentare presentata il 17 febbraio 2014 nella forma elaborata da Matteo Pronzini chiede di modificare gli articoli 5 e 7 della legge del 19 dicembre 1963 sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato. L’atto parlamentare propone una destinazione diversa delle indennità di trasferta e dei gettoni di presenza dei Consiglieri di Stato e il passaggio dall’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio al Gran Consiglio stesso della competenza per approvare le voci di spesa da includere nel rimborso forfetario fissandone l’importo. Come indicato anche più avanti con riferimento all’atto parlamentare del 22 gennaio 2019, non reputiamo opportuno riaprire la discussione su questo tema che ha trovato una soluzione adottata dal Gran Consiglio e proponiamo di respingere l’iniziativa parlamentare.

## 6.2 Iniziativa parlamentare del 22 gennaio 2019 presentata nella forma elaborata per la modifica dell’articolo 7 della legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato (Modifica del sistema di rimborso spese dei Consiglieri di Stato)

L’iniziativa parlamentare presentata il 22 gennaio 2019 nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari chiede di modificare l’articolo 7 della legge del 19 dicembre 1963 sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato. Quella norma, ripresa nell’articolo 2 del disegno di legge, riguarda il sistema di rimborso delle spese dei Consiglieri di Stato. L’atto parlamentare propone di applicare il riconoscimento di un importo forfetario solo alle spese di minore entità mentre tutte le altre spese verrebbero rifuse singolarmente sulla base della presentazione dei documenti giustificativi. Nel messaggio n. 7692 del 21 agosto 2019 il Consiglio di Stato si è rimesso alla decisione del Gran Consiglio, pur segnalando le proprie perplessità sull’opportunità di avviare una nuova discussione su questo tema, visto anche che il 19 novembre 2018 l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ha accolto la proposta del 26 settembre 2018 del Consiglio di Stato di fissazione dell’importo forfetario e di definizione dei generi di spesa riconosciuti. È stato spiegato nel commento all’articolo 2 del disegno di legge che questa norma conferma l’impostazione attuale, apportando solo delle modificazioni non sostanziali.

La Commissione propone quindi di dichiarare evaso l’atto parlamentare e reputa opportuno confermare l’ordinamento vigente poiché il sistema di riconoscimento del rimborso delle spese dei Consiglieri di Stato è stato discusso in modo ampio negli anni recenti.

## 6.3 Iniziativa parlamentare dell’8 giugno 2015 presentata nella forma elaborata per la modifica della legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato

L’iniziativa parlamentare presentata l’8 giugno 2015 nella forma elaborata da Matteo Pronzini chiede di modificare l’articolo 12 della legge del 19 dicembre 1963 sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato. Quella norma, ripresa nell’articolo 8 del disegno di legge, riguarda il calcolo per la riduzione o la sospensione della rendita versata ai Consiglieri di Stato dopo la cessazione della carica. L’atto parlamentare propone di ridurre l’onorario di riferimento per il confronto con i redditi conseguiti e di dedurre tutti i redditi derivanti da attività a favore di enti pubblici e di società anonime con partecipazione statale importante. Il tema è trattato nell’articolo 8 del disegno di legge. Come abbiamo indicato nel commento all’articolo 8 con la nuova legge diminuiranno i casi di versamento di una rendita agli ex Consiglieri di Stato e di conseguenza i casi di applicazione della proposta formulata nell’atto parlamentare. Poiché il tema è già stato trattato nel disegno di legge, proponiamo di respingere l’atto parlamentare.

## 6.4 Iniziativa parlamentare del 23 novembre 2015 presentata nella forma elaborata per la modifica del decreto legislativo concernente le condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato del 23 febbraio 2015 “*per l’introduzione di* una soluzione transitoria *per la determinazione del salario dei Consiglieri di Stato a fronte del contributo provvisorio del 9% richiesto fino al momento dell’introduzione di un nuovo sistema previdenziale dei Consiglieri di Stato*”

L’iniziativa parlamentare presentata il 23 novembre 2015 nella forma elaborata da Alex Farinelli e cofirmatari chiede di modificare il decreto legislativo del 23 febbraio 2015 concernente le condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato per modificare in via transitoria l’onorario del Consigliere di Stato fino all’entrata in vigore di una riforma del sistema. Il disegno di legge propone una riforma del sistema previdenziale dei Consiglieri di Stato adeguandone l’onorario lordo (e lasciando sostanzialmente invariato l’onorario netto versato fino all’aprile 2015 quando è entrato in vigore il decreto legislativo del 23 febbraio 2015) e risponde pertanto all’atto parlamentare che può quindi essere considerato evaso.

## 6.5 Iniziativa parlamentare del 17 febbraio 2020 presentata nella forma elaborata per la modifica dell’articolo 57 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti

L’iniziativa parlamentare presentata il 17 febbraio 2020 nella forma elaborata da Matteo Pronzini e cofirmatari chiede di modificare l’articolo 57 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti per porre interamente a carico dello Stato i premi dell’assicurazione contro i rischi dell’infortunio professionale e non professionale secondo la legislazione federale. La proposta del rapporto condurrà anche riguardo ai Consiglieri di Stato a un allineamento sulla riscossione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali e dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali e quindi i premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni saranno posti a loro carico. Il Consiglio di Stato stesso, rispondendo ad atti parlamentari, aveva manifestato l’auspicio che il tema fosse chiarito in modo definitivo nell’ambito della riforma della legislazione in materia di onorario e di previdenza professionale dei Consiglieri di Stato (Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, anno 2019/2020, seduta IV del 24 giugno 2019, pag. 464). Nel corso degli anni i casi di assunzione da parte dello Stato dei premi dell’assicurazione contro i rischi dell’infortunio non professionale sono stati gradualmente ridotti. Si propone di mantenere questa impostazione e di respingere l’atto parlamentare.

# Iniziativa popolare «BASTA PRIVILEGI AI CONSIGLIERI DI STATO»

## 7.1 Proposte dell’iniziativa

L’iniziativa popolare legislativa nella forma generica denominata «Basta privilegi ai Consiglieri di Stato» (FU 2019, 869) chiede una revisione della legge per affiliare i membri del Consiglio di Stato all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT), per sopprimere il regime previdenziale speciale dei Consiglieri di Stato sostituendolo con delle indennità speciali da versare alla fine del mandato e per rivedere la retribuzione dei Consiglieri di Stato in carica per mantenere un equilibrio tra il regime attuale e quello futuro.

## 7.2 Ricevibilità

La Sottocommissione ha affidato al servizio giuridico del Gran Consiglio il compito di esaminare la ricevibilità dell'iniziativa popolare legislativa generica depositata il 24 gennaio 2019 "*Basta privilegi ai Consiglieri di Stato*” (cfr. FU 9/2019 del 29 gennaio 2019, pag. 869).

Presentata giusta gli art. 37 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino (RL 101.000, Cost./TI) e 116 segg. Legge sull’esercizio dei diritti politici (RL 150.100, LEDP, ora divenuti art. 93 e segg. a seguito della modifica entrata in vigore il 1. settembre 2019), la stessa chiede al Gran Consiglio “*di varare al più presto una riforma legislativa fondata sui seguenti principi:*

1. *assoggettare i Consiglieri di Stato all’Istituto di previdenza del Canton Ticino durante il loro mandato;*
2. *modificare conseguentemente la legislazione attuale, stralciando il regime previdenziale speciale a loro favore e inserendo delle indennità speciali di uscita da corrispondere a fine mandato;*
3. *rivedere la retribuzione dei Consiglieri di Stato in corso di mandato al fine di mantenere un certo equilibrio tra la situazione complessiva attuale e quella futura.*”

### 7.2.1 Aspetti procedurali

Essendo state raccolte 7'835 firme valide (di fronte alle 7'000 necessarie), l'iniziativa è formalmente riuscita (cfr. FU 32/2019 del 19 aprile 2019, pag. 3789).

Se, come in concreto, il numero di firme è raggiunto, il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda d'iniziativa, verificandone la conformità al diritto superiore, l'unità della forma e della materia e l'attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda (art. 38 Cost. /TI, art.134 vLEDP e 102 LEDP).

Come rilevato in più occasioni dal Tribunale federale, il diritto ticinese non prescrive, espressamente e in termini chiari, che un'iniziativa ritenuta irricevibile debba essere sottratta al voto popolare. Tuttavia, nella propria prassi, il Gran Consiglio, anche quando il menzionato esame di ricevibilità non era previsto dalla normativa cantonale, in particolare sotto l'imperio della precedente Carta fondamentale del 4 luglio 1830, non ha esitato a dichiarare improponibili, rifiutando di sottoporle al popolo, le iniziative contrarie in particolare al diritto superiore, anche se formulate in modo generico[[1]](#footnote-1).

Ad ogni buon conto, i combinati disposti degli art. 38 Cost. /TI e 134 vLEDP e 102 LEDP impongono al Gran Consiglio, quale autorità competente, di esaminare d'ufficio la ricevibilità di un'iniziativa popolare; questo basta, per il Tribunale federale, perché il cittadino possa esigere che tale controllo obbligatorio sia effettuato correttamente e che gli aventi diritto di voto non siano chiamati alle urne per pronunciarsi su disposizioni non conformi al diritto[[2]](#footnote-2).

Se ritiene l'iniziativa irricevibile, il Parlamento emette quindi una corrispondente decisione, impugnabile direttamente al Tribunale federale, non essendo istituite vie di ricorso a livello cantonale[[3]](#footnote-3). Se invece ammette la ricevibilità che può anche essere riconosciuta tacitamente o per atti concludenti, il Gran Consiglio è tenuto, nel caso di un'iniziativa popolare generica, a elaborare il progetto nel senso della domanda (art. 39 cpv. 2 Cost. /TI, art. 135 cpv. 2 LEDP e art. 108 cpv. 2 LEDT), avvalendosi del Consiglio di Stato.

Il progetto viene poi sottoposto allo scrutinio popolare, salvo ritiro dell'iniziativa.

Su questo punto rilevasi che con l’accoglimento da parte del popolo della modifica costituzionale di cui all’art. 39 cpv. 2bis Cost./TI[[4]](#footnote-4) (“*In entrambi i casi* [ovverosia sia nella forma di iniziativa elaborata sia in quella generica], *se la domanda non è accolta dal Gran Consiglio, il progetto viene sottoposto al voto popolare*”) qualora il Gran Consiglio dovesse accogliere l’iniziativa generica, il testo conforme non verrà più sottoposto al voto popolare indipendente dal fatto che l’iniziativa venga ritirata o meno. Tale modifica costituzionale non è comunque applicabile all’iniziativa in esame poiché presentata il 24 gennaio 2019 ovvero antecedentemente l’entrata in vigore del nuovo capoverso costituzionale – che non prevede una sua applicazione alle iniziative presentate – fissato a far tempo dal 1. aprile 2019.

Il Gran Consiglio può raccomandarne al popolo l'accettazione o la reiezione oppure proporgli di adottare un suo controprogetto sulla stessa materia, da sottoporre contemporaneamente al voto popolare sul progetto (art. 39 cpv. 3 Cost./TI e 135 cpv. 3 vLEDP e 108 cpv. 3 LEDP).

### 7.2.2 Esame della ricevibilità

Per poter essere esaminata nel merito, l'iniziativa legislativa in oggetto deve adempiere

cumulativamente – pena la sua irricevibilità – le citate condizioni dell'unità della forma, dell'unità della materia, della conformità al diritto superiore e dell'attuabilità.

#### A. Unità della forma

Quando il diritto cantonale contempla l'iniziativa popolare non solo nel senso di una proposta redatta in termini generici ma anche di un progetto elaborato, i promotori dell'iniziativa sono tenuti a formularla distintamente nell'una o nell'altra forma. Essi non possono dunque proporre un unico progetto che unisce le due forme, poiché tale scelta comporterebbe conseguenze importanti dal profilo procedurale: l'iniziativa generica verrebbe concretizzata dal Parlamento in un "progetto nel senso della domanda" (art. 135 cpv. 2 vLEDP e 108 cpv. 2 LEDP), mentre quella elaborata verrebbe "imposta" a quest'ultimo, che potrebbe tuttalpiù elaborare un controprogetto.

Secondo il Tribunale federale, il principio dell'unità della forma deriva dalla libertà di voto che permette al cittadino di misurare le "conseguenze" della sua firma o del proprio voto. La distinzione tra le due forme è comunque lungi dall'essere ovvia: qual è infatti il grado di precisione ammissibile affinché un'iniziativa sia (ancora) considerata generica? Quando un'iniziativa si definisce "elaborata", ma il suo contenuto è troppo vago per essere direttamente attuato senza un'ulteriore concretizzazione parlamentare, conviene allora trattarla come una "generica", e inversamente.

Questa è la ragione per la quale la giurisprudenza non conclude, se non raramente, all'invalidazione di un'iniziativa generica per il semplice fatto che essa contiene troppe disposizioni dettagliate (e viceversa)[[5]](#footnote-5). Al riguardo, parte della recente dottrina ritiene che il mancato rispetto dell'unità della forma non dovrebbe comportare l'invalidazione dell'iniziativa[[6]](#footnote-6).

Nella presente fattispecie, l'iniziativa in disamina chiede, in termini generali, che il Parlamento cantonale si attivi affinché vengano varate le basi legali giuridiche necessarie volte a regolamentare la retribuzione ed il regime previdenziale dei Consiglieri di Stato nel corso de loro mandato.

Di conseguenza, il requisito dell'unità della forma appare senz'altro soddisfatto.

#### B. Unità della materia

La libertà di voto garantita dalla Costituzione federale all'art. 34 cpv. 2 esige che le votazioni siano organizzate in modo tale che la volontà degli aventi diritto possa essere esercitata liberamente, in particolare senza pressioni ne influenze esterne. Ciò comporta, in particolare, che ogni cittadino debba potersi formare una propria opinione nel modo più libero possibile ed esprimere conseguentemente la propria scelta[[7]](#footnote-7).

Secondo la prassi del Tribunale federale, l'esigenza dell’unità della materia – che rende effettivi questi principi – vieta di riunire, nel medesimo oggetto sottoposto a scrutinio popolare, più proposte di natura o scopi diversi, che forzerebbero il cittadino ad approvarlo o a respingerlo globalmente, malgrado egli ne condivida solo una parte[[8]](#footnote-8). Se questa massima non viene rispettata, gli aventi diritto di voto si trovano davanti a un dilemma, non potendo esprimere compiutamente la propria volontà: o approvano globalmente l'oggetto, malgrado non ne condividano una o più parti, oppure devono respingerlo, malgrado ne sottoscrivano l'altra o le altre parti[[9]](#footnote-9). Tra i vari elementi dell'iniziativa deve quindi sussistere un rapporto intrinseco stretto quanto al soggetto trattato o agli obiettivi postulati[[10]](#footnote-10). L'avente diritto di voto deve poter effettuare un apprezzamento globale dell'oggetto in votazione per decidere se ne condivide gli obiettivi e i modi previsti per attuarli; un tale apprezzamento non è possibile se i diversi elementi dell'oggetto sono troppo dispersivi e perseguono obiettivi troppo differenti, segnatamente obiettivi politici diversi e indipendenti[[11]](#footnote-11).

Se sulle finalità dell'esigenza dell'unità della materia quale strumento di tutela della libera formazione della volontà le concezioni dottrinali e giurisprudenziali convergono, lo stesso non può dirsi per la nozione medesima, per la sua estensione e quindi per la sua interpretazione e concretizzazione. Il Tribunale federale ha del resto evidenziato a più riprese che la portata effettiva del principio va commisurata in base al tipo di progetto: così, esigenze più severe vanno poste alle iniziative per la revisione parziale della Costituzione rispetto a quelle per la revisione totale; alla massima è riconosciuto un valore più importante, e quindi più severo, quando si tratti di progetti popolari rispetto a progetti di autorità e allo stesso modo quando il progetto sia elaborato rispetto a quello presentato in forma generica[[12]](#footnote-12). L'iniziativa in rassegna è intesa all'elaborazione di una nuova legge (oppure la modifica di quella esistente); inoltre è stata presentata nella forma generica, dove i requisiti sono meno restrittivi, visto che la domanda contiene una serie di proposte generali che spetta ancora al legislatore concretizzare[[13]](#footnote-13).

Richiamati questi elementi generali – determinanti anche per le domande di iniziativa legislativa del diritto cantonale ticinese – è opportuno rammentare che l'unità della materia è una nozione di portata relativa, difficilmente circoscrivibile; nozione che pertanto – come sottolinea il Tribunale federale – dev'essere concretizzata alla luce delle circostanze del singolo caso[[14]](#footnote-14). In particolare, il rapporto intrinseco stretto tra le diverse parti di un progetto non può essere definito in modo astratto: a dipendenza delle circostanze può essere dedotto da un'analisi logica, così ad esempio quando una parte del progetto dipenda dall'altra o quando la prima senza la seconda non abbia un senso ragionevole. Sul quesito a sapere dove si situi il limite, la giurisprudenza si concentra nel ribadire che, per ossequiare il principio dell'unità della materia, non basta un rapporto meramente artificiale, soggettivo o politico tra le singole parti. È invece necessaria una concezione che, dal punto di vista della libera formazione dell'opinione e dell'espressione degli aventi diritto di voto, appaia unitaria, e ciò può dipendere anche da un'adeguata presa in considerazione del contesto storico-sociale e della discussione politica intorno all'argomento. Al riguardo, non vanno considerate le sole intenzioni dei promotori, che non sono determinanti, ma – nell'ambito dell'interpretazione – anche quelle degli "*elettori illuminati e interessati politicamente”[[15]](#footnote-15).*

Così un'iniziativa che presenta un insieme di proposte diverse, che perseguono in fin dei conti il medesimo obiettivo, ma che riguardano settori giuridici molto diversi come la politica economica, la riforma fiscale, lo sviluppo della formazione e dell'educazione, la riduzione del tempo libero di lavoro e così via, viola il principio dell'unità della materia[[16]](#footnote-16). Al contrario, un'iniziativa popolare può predisporre strumenti di vario tipo nel medesimo settore, purché questi possano essere ricondotti, senza artifizi, al postulato centrale degli iniziativisti[[17]](#footnote-17).

In quest'ottica, l'adozione le misure proposte dai promotori dell'iniziativa appaiono assolutamente in linea con il predetto principio dell'unità della materia.

### 7.2.3 Conformità al diritto superiore

Tale principio deriva dall’art. 49 Cost./fed. e sancisce la preminenza e il rispetto nei confronti del diritto federale. Esso prevede che un’iniziativa cantonale possa venir attuata a condizione che il Cantone disponga di una competenza specifica, propria o delegata, per legiferare nell’ambito dell’iniziativa e soprattutto che quanto chiesto non sia in contrasto con il diritto internazionale, quello federale o con il diritto costituzionale cantonale[[18]](#footnote-18). Il principio della preminenza del diritto federale è pure rispettato nella misura in cui la legge cantonale che l’iniziativa chiede di adottare persegue lo scopo di rinforzare l’efficacia della normativa federale. E’ soltanto nei casi in cui la legislazione federale esclude la possibilità per i Cantoni di legiferare in un ambito specifico, che questi perdono la facoltà di adottare delle disposizioni complementari, anche qualora queste non fossero in contrasto con il diritto federale, o fossero addirittura allineate con quest’ultimo[[19]](#footnote-19).

Va altresì ricordato che in virtù dell’art. 3 Cost. fed., “*i Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione*”. La maggior parte delle disposizioni costituzionali che attribuiscono alla Confederazione delle competenze permettono a quest’ultima non soltanto di legiferare, ma anche di “esaurire la materia”, ricorrendo all’adozione di una regolamentazione esaustiva. L’entrata in vigore di tale ordinamento sopprime, conformemente al principio della preminenza del diritto federale ex art. 49 cpv. 1 Cost. fed., qualsiasi eventuale competenza cantonale corrispondente. In tal caso, i Cantoni sono privati della facoltà di adottare o applicare delle norme contrarie al diritto federale[[20]](#footnote-20). In quei numerosi ambiti in cui la Confederazione usufruisce di una competenza concorrente non limitata ai principi, i Cantoni conservano allora delle competenze provvisorie, che vengono a mancare allorquando il legislatore federale interviene, disciplinando una particolare materia in maniera esaustiva ed esaurendo quindi detta materia[[21]](#footnote-21).

Nel caso in esame, la richiesta di varare una riforma legislativa - che oltre a rivedere la loro retribuzione, ha lo scopo di assoggettare i Consiglieri di Stato all’Istituto di previdenza del Canton Ticino durante il loro mandato modificando la legislazione attuale con lo stralcio del regime previdenziale speciale esistente, inserendo delle indennità speciali di uscita da corrispondere a fine mandato – non appare incompatibile con normative di rango superiore. Infatti, tali prerogative non spettano esclusivamente alla Confederazione: di conseguenza i Cantoni dispongono di un adeguato margine di manovra, tale da permetter loro di legiferare in questo ambito.

Inoltre, poiché l'iniziativa si limita a formulare una serie di principi generali, la sua concretizzazione dovrà giocoforza avvenire per il tramite di una legge ed eventualmente la modifica di altre normative esistenti; in questo contesto, il legislatore cantonale sarà chiamato ad istituire un apparato normativo compatibile con il diritto superiore cantonale e federale.

Per quanto attiene al diritto internazionale, si rileva – all’evidenza – che l'oggetto dell’iniziativa non sia contemplato da convenzioni internazionali sottoscritte dal nostro Paese e che pertanto non si pongono problemi di sorta.

***Considerato quanto precede, si rileva come l'iniziativa in oggetto non presenti problematiche particolari dal profilo della sua conformità al diritto superiore.***

### 7.2.4 Attuabilità

L'attuabilità della domanda, quale ulteriore e ultimo requisito materiale di ricevibilità, espressione di un principio generale del diritto, esige che, in caso di accettazione da parte del corpo elettorale, l'iniziativa possa essere effettivamente realizzata entro un termine ragionevole. Questa esigenza va interpretata in modo molto ampio, tanto che non basta che un'iniziativa sia irragionevole, inopportuna o addirittura estremista, per dichiararla inattuabile. Occorre, piuttosto, che l'inattuabilità sia manifesta e sostanziale.

Nello specifico, l'iniziativa non presenta elementi critici ai sensi della prassi descritta, l'irricevibilità per inattuabilità costituendo, del resto e i via definitiva, l'ultima ratio.

## 7.3 Conclusione

Visto quanto precede e tenuto in special modo conto del fatto che l'iniziativa è stata formulata in termini generici, offrendo quindi al legislatore, nella fase della sua concretizzazione, la possibilità di formulare e plasmare il testo legislativo con un certo agio, reputiamo ricevibile l'iniziativa popolare generica "Basta privilegi ai Consiglieri di Stato”

## 7.4 Elaborazione del testo conforme

Reputiamo che il disegno di legge presentato nel rapporto risponda a tutte le richieste formulate nell’iniziativa popolare poiché propone un testo legislativo compatibile con l’iniziativa stessa. Essa infatti, sia per il fatto che è stata presentata nella forma generica, sia per la formulazione non rigida dei principi, consente al Gran Consiglio un certo margine nell’elaborazione di un testo che risponda a tali principi. In particolare, come domandato nell’iniziativa popolare, **i nuovi Consiglieri di Stato saranno affiliati all’IPCT** e per questi non vi sarà più un regime previdenziale speciale ma vi saranno delle prestazioni corrisposte dopo la fine del mandato. Infine, la retribuzione è stata modificata in modo da mantenere un equilibrio tra la situazione retributiva attuale e quella futura.

**Il disegno di legge annesso al rapporto costituisce l’elaborazione di un testo conforme all’iniziativa popolare legislativa nella forma generica denominata «Basta privilegi ai Consiglieri di Stato».**

## 7.5 Rinuncia a un controprogetto

La Commissione reputa che il disegno di legge, che costituisce l’elaborazione di un testo conforme agli intendimenti formulati nell’iniziativa popolare, fornisca una risposta adeguata e esaustiva al tema della retribuzione e della previdenza dei membri del Consiglio di Stato. Pertanto, la Commissione non presenta un proprio progetto da contrapporre al progetto di testo conforme all’iniziativa popolare.

# Conseguenze finanziarie

Nel complesso ci aspettiamo nel medio termine una riduzione dei costi a carico dello Stato perché le prestazioni previdenziali saranno assunte dall’IPCT sulla base dei contributi versati e non più assunte dallo Stato. Seppur a causa delle diversità delle situazioni sia estremamente difficile stimare con una certa attendibilità l’impatto della riforma, si può indicativamente valutare una progressiva riduzione dei costi a carico dello Stato nell’ordine del 20-25 per cento. Per i Consiglieri di Stato sottoposti al nuovo regime i costi dello Stato consisteranno nel versamento dell’onorario e dei contributi all’IPCT a suo carico quale datore di lavoro, nel versamento dell’indennità di uscita e nel versamento del reddito ponte.

Vi sarà un maggiore costo causato dall’aumento dell’onorario lordo e dall’affiliazione dei Consiglieri di Stato all’IPCT: il datore di lavoro è infatti tenuto a versare la propria parte dei contributi di previdenza come per qualsiasi altro affiliato. Riguardo ai Consiglieri di Stato che in futuro beneficeranno dell’indennità di uscita vi sarà nella maggior parte dei casi una riduzione dei costi perché non sarà più loro corrisposta una rendita fino al momento del decesso. Anche riguardo ai beneficiari del reddito ponte vi sarà una riduzione dei costi perché questo sarà versato solo fino alla maturazione della rendita di vecchiaia. Lo Stato non dovrà invece più finanziare le prestazioni previdenziali e quelle ai superstiti perché saranno assunte dall’IPCT.

Ai Consiglieri di Stato attuali e a quelli precedenti e ai loro superstiti continuerà ad essere applicata la legge del 19 dicembre 1963 sull’onorario e sulle previdenze a favore dei Consiglio di Stato. In considerazione del fatto che non vi saranno più nuovi casi sottoposti a quel regime speciale, con la riduzione naturale dei casi di prestazioni accordate, i costi a carico dello Stato fondati su quella legge diminuiranno gradualmente.

# Conclusioni

In conclusione, per le ragioni esposte, invitiamo il Gran Consiglio ad adottare il disegno di legge annesso al rapporto, il quale non perde tuttavia la sua funzione di materiale legislativo utile all’interpretazione della legislazione cantonale.

Il legislatore dovrà intervenire qualora vi saranno cambiamenti nella legislazione federale che si ripercuoteranno sulla legge cantonale. In questo modo si eviterà il rischio che possano sorgere delle lacune o dei dubbi circa l’interpretazione della legge.

Invitiamo il Parlamento ad evadere anche gli atti parlamentari menzionati nel rapporto, considerato che il disegno di legge tratta i temi da essi sollevati.

Ringraziando sentitamente i membri della Sottocommissione che si sono succeduti nel paziente lavoro di cucitura di una soluzione concordata, sottoponiamo il presente rapporto al Gran Consiglio per l’auspicata ratifica.

Per la Commissione gestione e finanze:

Bixio Caprara, Boris Bignasca, Giorgio Fonio, Anna Biscossa,

Paolo Pamini e Samantha Bourgoin, correlatori

Bang - Durisch - Ferrara -

Foletti - Gianella Alessandra -

Guerra - Pini - Quadranti

**INIZIATIVA POPOLARE LEGISLATIVA GENERICA**

**presentata il 24 gennaio 2019 denominata "Basta privilegi ai Consiglieri di Stato"**

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa popolare legislativa generica presentata il 24 gennaio 2019 "Basta privilegi ai Consiglieri di Stato", volta a chiedere al Gran Consiglio «*di varare al più presto una riforma legislativa fondata sui seguenti principi:*

1. *assoggettare i Consiglieri di Stato all’Istituto di previdenza del Canton Ticino durante il loro mandato;*
2. *modificare conseguentemente la legislazione attuale, stralciando il regime previdenziale speciale a loro favore e inserendo delle indennità speciali di uscita da corrispondere a fine mandato;*
3. *rivedere la retribuzione dei Consiglieri di Stato in corso di mandato al fine di mantenere un certo equilibrio tra la situazione complessiva attuale e quella futura.*»

* richiamati l'articolo 38 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 e la Legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018;
* visto il rapporto 6 ottobre 2020 della Commissione gestione e finanze;
* dopo discussione,

**d e c r e t a :**

**I.**

L'iniziativa popolare legislativa generica 24 gennaio 2019 "Basta privilegi ai Consiglieri di Stato" è dichiarata ricevibile.

**II.**

La presente decisione è pubblicata nel Foglio ufficiale.

**III.**

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 e segg. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005) al Tribunale federale, Losanna.

**INIZIATIVA POPOLARE LEGISLATIVA GENERICA**

**presentata il 24 gennaio 2019 denominata "Basta privilegi ai Consiglieri di Stato"**

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa popolare legislativa generica presentata il 24 gennaio 2019 "Basta privilegi ai Consiglieri di Stato", volta a chiedere al Gran Consiglio «*di varare al più presto una riforma legislativa fondata sui seguenti principi:*

1. *assoggettare i Consiglieri di Stato all’Istituto di previdenza del Canton Ticino durante il loro mandato;*
2. *modificare conseguentemente la legislazione attuale, stralciando il regime previdenziale speciale a loro favore e inserendo delle indennità speciali di uscita da corrispondere a fine mandato;*
3. *rivedere la retribuzione dei Consiglieri di Stato in corso di mandato al fine di mantenere un certo equilibrio tra la situazione complessiva attuale e quella futura.*»

- richiamati gli articoli 37 e seguenti della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 e gli articoli 93 e seguenti della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018;

- richiamata altresì la sua decisione del …… con la quale ha dichiarato la suddetta iniziativa popolare ricevibile;

- visto il rapporto 6 ottobre 2020 della Commissione gestione e finanze;

- dopo discussione,

**d e c r e t a :**

**I.**

È elaborato il seguente testo conforme all’iniziativa popolare legislativa generica del 24 gennaio 2019 "Basta privilegi ai Consiglieri di Stato"

Disegno di

**LEGGE**

**sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato (LRetCdS)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Onorario** | **Art. 1**  1L’onorario lordo annuo dei membri del Consiglio di Stato è pari al 125% dello stipendio massimo previsto per i funzionari iscritti nella classe 20 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip).  2Il presidente riceve un supplemento unico di 2'000 franchi; il vicepresidente di 1'000 franchi.  3Il diritto all’onorario nasce il giorno dell’entrata in carica (giorno della dichiarazione di fedeltà) e si estingue alla fine del mese della cessazione della carica.  4Nel caso di decesso in carica si applica per analogia l’articolo 29 LStip. |
| **Spese** | **Art. 2**  1Le spese inerenti all’esercizio della carica dei membri del Consiglio di Stato sono rimborsate singolarmente, riservato il capoverso 2.  2Il Consiglio di Stato propone un importo per il rimborso forfetario delle spese e un elenco delle voci di spesa coperte da tale rimborso e li sottopone all’approvazione dell’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio. |
| **Diritto applicabile** | **Art. 3**  Ai membri del Consiglio di Stato sono applicabili le norme della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) e della LStip riguardanti:  a) il diritto all’onorario in caso di assenza;  b) gli assegni per i figli e le prestazioni ai superstiti;  c) l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali e contro gli infortuni non professionali e il pagamento dei relativi premi;  d) le modalità di pagamento dell’onorario;  e) l’adeguamento al rincaro. |
| **Affiliazione all’IPCT** | **Art. 4**  1I membri del Consiglio di Stato sono affiliati all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) secondo le disposizioni del suo regolamento di previdenza.  2Gli ex membri del Consiglio di Stato sono affiliati all’IPCT secondo il regolamento di previdenza nel caso in cui percepiscano un reddito ponte secondo la presente legge. |
| **Prestazioni dopo la cessazione della carica** | **Art. 5**  1Al momento della cessazione della carica a causa del termine del periodo di elezione, della mancata rielezione o delle dimissioni, i membri uscenti del Consiglio di Stato maturano il diritto all’indennità di uscita o al versamento di un reddito ponte.  2L’indennità di uscita è versata al membro uscente che lascia la carica prima dell’anno del compimento di 55 anni di età.  3Il reddito ponte è versato al membro uscente che lascia la carica al più presto nell’anno del compimento di 55 anni di età e che non ha ancora maturato il diritto a una rendita di vecchiaia secondo la legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS).  4Il membro uscente che lascia la carica al più presto nell’anno del compimento di 55 anni ma prima dell’anno del compimento di 59 anni di età ha il diritto di optare per il versamento di un’indennità di uscita anziché di un reddito ponte; il diritto di opzione si estingue alla fine del mese successivo al momento della cessazione della carica.  5In caso di destituzione conseguente alla condanna alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica le prestazioni degli articoli 6 e 7 possono essere ridotte al massimo di un terzo. |
| **Indennità di uscita** | **Art. 6**  1L’indennità di uscita ammonta al 25% dell’onorario lordo annuo per ciascuno dei primi quattro anni di carica, al 22,5% per ciascun anno tra il quinto e l’ottavo anno di carica e al 20% per ciascun anno dal nono anno di carica in poi, ritenuto che sono computati al minimo uno e al massimo dodici anni.  2L’indennità di uscita sottostà al prelievo degli oneri sociali, esclusi quelli della previdenza professionale. |
| **Reddito ponte**  **a) principio** | **Art. 7**  1Il reddito ponte ammonta al 4% dell’onorario lordo annuo per ogni anno di carica, ritenuto un minimo dell’8% e un massimo del 48%.  2Esso è versato dal momento in cui decade il diritto all’onorario e fino alla nascita del diritto alla rendita di vecchiaia secondo la LAVS o, in caso di decesso.  3Nel caso di decesso si applica per analogia l’articolo 29 LStip.  4Il reddito ponte sottostà al prelievo degli oneri sociali, inclusi quelli della previdenza professionale. |
| **b) casi di riduzione** | **Art. 8**  1Il beneficiario perde totalmente o parzialmente il diritto al reddito ponte nella misura in cui e fino a quando percepisce un reddito, comprensivo del reddito ponte e delle prestazioni sociali, superiore all’importo dell’onorario annuo lordo di un membro del Consiglio di Stato in carica dedotta la quota di coordinamento (onorario coordinato).  2Nel reddito sono computati i redditi lordi da attività lucrativa, gli onorari per partecipazione in consigli di amministrazione e gli altri redditi o rendite analoghi.  3È determinante il reddito accertato dall’autorità fiscale. |
| **Anni computabili** | **Art. 9**  Sono computabili gli anni effettivi di carica, ritenuto che le frazioni di almeno sei mesi contano come un anno intero. |
| **Finanziamento** | **Art. 10**  Le prestazioni degli articoli 5-8 sono finanziate dallo Stato e iscritte nel bilancio dello Stato. |
| **Disposizione transitoria concernente l’applicabilità del diritto anteriore** | **Art. 11**  1Per la determinazione del diritto alle prestazioni successive alla cessazione della carica dei membri del Consiglio di Stato in carica al momento dell’entrata in vigore della presente legge si applica il diritto anteriore.  2Agli ex membri del Consiglio di Stato e ai loro superstiti che hanno maturato un diritto secondo il diritto anteriore, continua ad applicarsi quest’ultimo. |
|  |  |
|  | 3L’onorario dei membri del Consiglio di Stato in carica al momento dell’entrata in vigore della presente legge soggiace a un prelievo di un importo accreditato nel bilancio dello Stato corrispondente a quello effettuato dall’IPCT sull’onorario dei membri del Consiglio di Stato affiliati all’IPCT.  4Se un membro del Consiglio di Stato in carica al momento dell’entrata in vigore della presente legge lascia la carica prima di aver maturato il diritto a una rendita secondo il diritto anteriore, riceve una prestazione d’uscita ai sensi della legge sul libero passaggio del 17 dicembre 1993 costituita dal prelievo secondo il capoverso precedente; negli altri casi il prelievo rimane allo Stato. |
| **Disposizione transitoria concernente lo scioglimento del *Fondo previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato*** | **Art. 12**  1Il *Fondo previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato* è sciolto.  2Allo Stato e ai membri ed ex membri del Consiglio di Stato che hanno contribuito al finanziamento del fondo sono restituite le trattenute effettuate in applicazione del decreto legislativo concernente le condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato del 23 febbraio 2015.  3Le eccedenze risultanti dopo la restituzione sono accreditate nel bilancio dello Stato. |
| **Abrogazione** | **Art. 13**  Sono abrogati:  a) la legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963;  b) il decreto legislativo concernente le condizioni retributive e previdenziali a favore dei membri del Consiglio di Stato del 23 febbraio 2015. |
| **Entrata in vigore** | **Art. 14**  Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge, unitamente all’allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2021. |

**Allegato di modifica di altre leggi**

**1.** La legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928 è così modificata:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Art. 1a (nuovo)**  I Consiglieri di Stato non possono rivestire altra carica pubblica comunale, cantonale e federale. |
|  | **Art. 1b (nuovo)**  1I Consiglieri di Stato non possono esercitare nessuna professione, commercio, industria, anche solo a titolo accessorio od occasionale o sotto la veste del mandato, o commetterne l’esercizio a terze persone, dare il proprio nome o avere partecipazioni o retribuzioni da terzi che li esercitano.  2Essi non possono neppure occupare il posto di direttore, di gerente, di amministratore, di membro dell’ufficio di vigilanza o di revisione di società, istituti, imprese o uffici che si propongono scopo di lucro, né dar loro una qualsiasi attività, anche a titolo gratuito. |
|  | **Art. 1c (nuovo)**  1Non possono trovarsi contemporaneamente nel Consiglio di Stato l’ascendente e il discendente, il marito e la moglie, due persone che vivono in unione domestica registrata o convivono di fatto, i fratelli, lo zio e i nipoti consanguinei, il suocero e il genero, i cugini germani e il marito e il fratello di una stessa donna. Le stesse incompatibilità valgono pure per gli equivalenti gradi di parentela per le donne.  2Per cugini germani si intendono i figli di due fratelli, di due sorelle o di un fratello ed una sorella.  3Le disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano anche al Cancelliere dello Stato. |
|  | **Art. 1d (nuovo)**  Nel caso di incompatibilità si applica la legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018. |
|  | **Art. 1e (nuovo)**  Il Consiglio di Stato, in casi eccezionali e solo se l’interesse generale lo esige, può autorizzare un proprio membro - in quanto ciò non ne aggravi in modo eccessivo l’onere degli impegni - a far parte della direzione o dell’amministrazione di istituti o di aziende a carattere parastatale, misto o privato, se il Cantone possiede una parte del capitale sociale o un diritto di partecipazione agli utili. |
|  | **Art. 1f (nuovo)**  1Il Consigliere di Stato al beneficio dell’autorizzazione di cui all’articolo 1e deve riversare alla cassa cantonale l’indennità fissa o i tantièmes che egli percepisce come membro del consiglio di amministrazione o della direzione degli istituti o delle aziende sopraccitate.  2Vanno invece a suo profitto le indennità di trasferta e i gettoni di presenza.  3Il Consigliere di Stato che cessa nelle sue funzioni deve mettere a disposizione del Consiglio di Stato i mandati che ha ricevuto in virtù dell’articolo 1e. |

**2.** La legge sull’istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012 è così modificata:

**Introduzione dell’abbreviazione del titolo**: LIPCT

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Art. 4 cpv. 1**  1Sono obbligatoriamente affiliati all’Istituto di previdenza i membri del Consiglio di Stato, i magistrati dell’ordine giudiziario e i dipendenti dello Stato definiti dalla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) che percepiscono un salario annuo minimo stabilito dalla presente legge. |
|  | **Art. 10 cpv. 3**  3Lo stipendio massimo assicurato è stabilito in base alla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip), della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 e della legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato del .......... (LRetCdS). |

**II.**

L'iniziativa popolare legislativa generica 24 gennaio 2019 "Basta privilegi ai Consiglieri di Stato" è accolta nel suddetto testo conforme.

**III.**

Salvo ritiro dell’iniziativa, il testo di legge di cui al punto I. è posto in votazione popolare con la raccomandazione, da parte del Gran Consiglio, di approvarlo.

**IV.**

La modifica di legge che precede, se accolta in votazione popolare o, in caso di ritiro dell'iniziativa, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.

1. sentenza del TF 1P.531/2006 dell'8 novembre 2006, in RtiD 1-2007 n. 1, consid. 2.1 [↑](#footnote-ref-1)
2. DTF 134 I 172 consid. 1.1 (non pubblicata); DTF 128 I 190 consid. 1.3; DTF 114 Ia 267 consid. 3 [↑](#footnote-ref-2)
3. sentenza del TF 1P.150/2003 del 5 dicembre 2003, in RtiD 1-2004 n. 48, consid. 1.1 [↑](#footnote-ref-3)
4. cfr. anche art. 109 cpv. 1 LEDP [↑](#footnote-ref-4)
5. DTF 115 Ia 148, pag. 149 [↑](#footnote-ref-5)
6. A. Auer, G. Malinverni, M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Volume l L'Etat, 3. ed, Berna 2013 pag. 280-281, n. 864; P. Tschannen, Die Formen der Volksinitiative una die Einheit der Form, ZBI. 2002, pag. 2-29 [↑](#footnote-ref-6)
7. DTF 137 I 200 pag. 203; DTF 130 l 185 pag. 195; DTF 129 l 381 pag. 384 [↑](#footnote-ref-7)
8. DTF 137 I 200 [↑](#footnote-ref-8)
9. DTF 129 I 366 [↑](#footnote-ref-9)
10. DTF 137 I 200, consid. 2.2. [↑](#footnote-ref-10)
11. DTF 137 I 200, consid. 4. [↑](#footnote-ref-11)
12. DTF 129 I 366consid. 2.2. [↑](#footnote-ref-12)
13. DTF 130 I 185 consid. 3.1; sentenza 1C\_306/2012 del 25 febbraio 2013 consid. 2.1. [↑](#footnote-ref-13)
14. DTF 137 I 200 consid. 2. 2, DTF 129 l 381 consid. 2.3.; DTF 128 I 190 consid. 3. 2. [↑](#footnote-ref-14)
15. DTF 129 I 366 consid. 2. 3. [↑](#footnote-ref-15)
16. DTF 123 I 63 consid.5. [↑](#footnote-ref-16)
17. DTF 125 l 227 consid. 3c [↑](#footnote-ref-17)
18. DTF 138 I 131 consid. 3; DTF 134 I 125 consid. 2.1; DTF 133 I 110 consid. 4.1. [↑](#footnote-ref-18)
19. DTF 133 I 110 consid. 4.1; DTF 130 I 82 consid. 2.2; DTF 128 I 295 consid. 3b [↑](#footnote-ref-19)
20. A. Auer, G. Malinverni, M. Hottelier, op. cit., ad n. 1064 [↑](#footnote-ref-20)
21. A. Auer, G. Malinverni, M. Hottelier, op. cit., ad n. 1065 [↑](#footnote-ref-21)